

CAMERA DEI DEPUTATI N. 944

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZERBI e PIERACCINI

Annunziata il 10 giugno 1954

Proroga al 30 giugno 1957 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si tende a prorogare fino al 30 giugno 1957 il termine per il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro estendendone la competenza a tutto l'esercizio 1954-55. Tali Uffici furono istituiti con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1948, n. 1059, per la revisione di tutte le contabilità nei cui confronti il prescritto riscontro contabile-amministrativo era rimasto sospeso o incompiuto in dipendenza di eventi bellici; il citato decreto ne stabiliva la competenza fino all'esercizio 1946-47 e ne limitava il termine di funzionamento al 30 giugno 1950.

Rivelatasi, successivamente, l'importanza e l'utilità degli Uffici regionali di riscontro, mercè l'opera dei quali ingenti somme non erogate ed altre non trascurabili, per pagamenti indebitamente effettuati o per tributi non versati, erano state fatte affluire alle Casse dello Stato oltre, naturalmente,

ad aver provveduto alla eliminazione dell'esistenze arretrate, con legge 15 marzo 1950, n. 119, se ne estese la competenza agli esercizi 1947-48 e 1948-49, prorogandone il termine di funzionamento al 30 giugno 1952; ed ancora con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, ne venne decretata la successiva estensione della competenza alla revisione dei rendiconti e conti giudiziali, senza limite di somma, a tutto l'esercizio finanziario 1951-1952, prorogandone ulteriormente il funzionamento fino al 31 dicembre 1954. Tali provvedimenti di proroga preludevano così ad una definitiva sistemazione degli Uffici stessi.

Ora, considerato che tali Uffici sono entrati nell'orbita normale dell'ordinamento amministrativo, è opportuno prorogarne ancora la competenza ed il funzionamento, in attesa che si provveda al loro assetto definitivo in sede di riforma della pubblica Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1957, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica.